

COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C.E. 10572

N.ro **48** del Reg. Deliberazioni.

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI

Il giorno 23-05-2013 alle ore 15:00 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

RUPANI FERNANDO	SINDACO	Presente
BRINI FABIO	VICESINDACO	Presente
SELVA UBERTO	ASSESSORE	Presente
LUSENTI RITA	ASSESSORE	Assente
ACQUISTAPACE RICCARDO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario comunale Signor **BONGINI ANDREA**.

Il Sig. **RUPANI FERNANDO - SINDACO** - assunta la presidenza e constatata la legittimità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DIPERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE, COORDINAMENTO
F.to BONGINI ANDREA

INTROBIO, 23-05-2013

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Magni Rag. Marinella

INTROBIO, 23-05-2013

Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l'esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.";
- l'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165, secondo il quale "Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale (...) e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. (...)";

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 6 marzo 2012;;

Dato atto che la dotazione organica del Comune di Introbio alla data odierna è la seguente:

AREA 1 - AMMINISTRATIVA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	vacante
C	1 tempo pieno	coperto MAGNI BIANCAMARIA C1
AREA 2 - CONTABILE FINANZIARIA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto MAGNI MARINELLA D6
AREA 3 - DEMOGRAFICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto RECCHIUTI MICHELA D2 part time 30 ore settimanali
AREA 4 - VIGILANZA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
=	=	=
AREA 5 - TECNICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
C	1 tempo pieno	vacante
B3	1 tempo pieno	coperto ARTUSI VALERIO B7
B3	1 tempo pieno	vacante

Considerato che il Comune di Introbio, a partire dall'anno 2013 e ai sensi dell'art. 16, comma 31, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, è assoggettato alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno;

Dato atto che il quadro normativo attuale relativo alle assunzioni a **TEMPO INDETERMINATO** negli Enti soggetti al patto di stabilità è il seguente:

▪ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)**

Art. 1, comma 557

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

Art. 1, comma 557 bis

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

Art. 1, comma 557 ter

“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”;

▪ **Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133**

Art. 76, comma 4

“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

Art. 76, comma 7

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale”;

▪ **Legge 5 maggio 2009, n. 42**

Art. 21, comma 3, lettera b)

“funzioni di polizia locale”;

▪ **Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135**

Art. 16, comma 8

“Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito con Legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato Decreto Legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti”;

Preso atto:

- della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 426/2010/PAR con la quale è stato chiarito che *“si ritiene di ribadire l'interpretazione sostenuta dalla Sezione (deliberazioni n. 33/pareri/2008 e n. 4/2009/PAR) secondo cui è da ritenere che l'inciso «complessivamente intervenute nel precedente anno» sia da intendere nel senso di cessazioni dal servizio intervenute anche in progressi esercizi ma rifluenti nell'anno precedente a quello considerato in modo da formare un numero di vacanze complessivamente utilizzabili”;*
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 16, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, non è stato emanato;

Dato atto che, il quadro normativo attuale relativo alle assunzioni a **TEMPO DETERMINATO** negli Enti soggetti al patto di stabilità è il seguente:

- limite generale delle spese di personale pari o inferiore al 50% delle spese correnti (NOTA: vedi sopra);
- disciplina restrittiva di cui all'**articolo 36 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile” del D.Lgs. 165/2001**, che consente il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale soltanto a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali e lo esclude per il fabbisogno ordinario, cui occorre provvedere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- **articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, da ultimo, dall'articolo 4 ter, comma 12, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44**, secondo il quale:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, (NOTA: attività lavorative di natura occasionale nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

Preso atto che:

- l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dell'articolo 4, comma 102, lettera b), della Legge 12 novembre 2011,

n. 183 (Legge di stabilità 2012), introduce un limite di carattere generale anche per gli enti locali (in precedenza esclusi) per la spesa relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato (50% della spesa dell'anno 2009 ovvero media della spesa del triennio 2007-2009);

- la norma suddetta non ha modificato il primo e il secondo periodo della norma originaria ma solo il terzo periodo;
- per gli enti locali, pertanto, il limite suddetto deve essere considerato, così come sostenuto anche da A.N.C.I., norma di principio che gli enti locali stessi dovranno declinare nell'ambito della propria autonomia, coerentemente con le proprie esigenze funzionali e compatibilmente all'esigenza di erogare i servizi fondamentali alla collettività, i servizi essenziali e infungibili e le somme urgenze;

Considerato che il Comune di Introbio ha avuto, a partire dall'anno 2004, una cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato (Paroli Anna – categoria C1, dimissioni dal 28 febbraio 2004) e una uscita per mobilità (Invernizzi Giuseppe – categoria D2, dal 1° marzo 2010);

Visto il parere della Corte dei Conti, Sezione Riunite in sede di controllo, n. 11/CONTR/12 del 17 aprile 2012, nel quale, fra l'altro, si legge che:

- *“Le disposizioni limitatrici, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, non sono quindi direttamente rivolte agli enti locali, anche se per la loro applicazione essi devono adeguarsi ai relativi principi generali, al fine di garantire il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato, e rapporti assimilati, nei limiti previsti dalla Legge. La formulazione della norma in esame appare maggiormente rispettosa delle prerogative di autonomia nei confronti di analoghe disposizioni che imponevano direttamente i limiti di spesa, senza fare riferimento all'adeguamento ai principi desumibili dalle disposizioni riferite all'amministrazione statale e agli enti pubblici. Alla base della valutazione operata dal legislatore può porsi la considerazione che il limite di spesa introdotto con riferimento a specifiche forme contrattuali, possa tradursi in un vincolo al ricorso a determinate tipologie di rapporti di lavoro tale da incidere sulle prerogative di autorganizzazione degli enti. In tal modo si potrebbe ritenere che l'imposizione del vincolo può essere considerata non invasiva di tale prerogative laddove ne venga consentita la possibilità di adattamento agli enti, considerando le loro effettive esigenze operative e non comprimendo rigidamente gli ambiti tutelati della potestà organizzativa degli stessi. Il principio introdotto non si risolve, quindi, in una indebita invasione dell'area riservata all'autonomia degli enti locali in quanto gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere l'obiettivo di contenimento complessivo della spesa sono molteplici, potendo l'ente agire indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie di tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In sostanza, il legislatore statale ha riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato tale da consentire l'individuazione di particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa. A tal proposito risulta necessaria l'intermediazione di un atto di espressione della potestà normativa dell'ente, quale il Regolamento, che disciplini la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario.”;*
- *“E' necessario che venga data corretta applicazione al limite di spesa per le assunzioni temporanee, contemperando le esigenze specifiche degli enti attraverso uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato, tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari, ma senza introdurre deroghe.”;*
- *“In ordine all'ambito di adattabilità ammissibile nell'applicazione del limite presso gli enti locali, la stessa Sezione remittente nella delibera n. 36/2012/QMIG specifica alcune modalità di adeguamento, nonché strumenti per il relativo controllo. In particolare viene precisato che: “In linea di principio gli enti debbono regolamentare la materia in modo da ridurre la spesa stanziata nel bilancio annuale (e programmata nel bilancio pluriennale) contenendola nei limiti previsti dalla Legge. Nel rispetto dell'obiettivo di riduzione, potrebbero rendere flessibile la previsione normativa, adeguandola alle proprie concrete esigenze, con particolare riguardo a quelle di carattere non ricorrente, o derivanti da eventi che fuoriescono dall'ordinaria amministrazione.”;*
- *“E' pertanto rimessa alle fonti autonome dell'ordinamento degli enti locali la facoltà di adattamento della disciplina a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere efficacemente la spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei. L'adattamento della disciplina non può, invece, essere affidato ad atti di indirizzo e tantomeno ai singoli atti che assumono la decisione di spesa in ordine alle tipologie di contratti per i quali sono poste le norme limitatrici, mentre necessita di essere portato su un piano generale nel quale i criteri adottati assurgano a regole stabili e vengano coordinati con la programmazione dell'ente relativa alla gestione del personale.”;*
- *“E' da dire al riguardo che gli enti non di ridotte dimensioni sono in grado di disporre molteplici leve per far fronte alle necessità temporanee di impiego di personale, per cui non dovrebbe presentarsi la necessità di porre una disciplina di raccordo. Negli enti che hanno una struttura organizzativa minima, invece, potrebbero determinarsi situazioni per le quali anche la mancanza di un dipendente*

può incidere sulla possibilità di assicurare le funzioni fondamentali. E' necessario comunque che siano poste in essere tutte le possibili misure organizzative atte a compensare la sopravvenuta esigenza, prima di esercitare la facoltà di adattamento della disciplina”;

- “I limiti imposti dalla norma sono, quindi, suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate, e solo in presenza di particolari necessità, da dimostrare a fondamento dell’atto regolamentare, può essere adottato un atto generale conformativo del potere nei limiti dei principi posti dalla norma statale.”;
- “Pertanto è necessario che gli enti locali si conformino ai principi suddetti e, ove non si ravvisino particolari esigenze operative da salvaguardare, che dovrebbero essere riservate agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari, applichino direttamente la norma generale come formulata. Invece nel caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibile attraverso un atto normativo dell’ente procedere all’adattamento del vincolo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate.”;

Visto, altresì, il parere della Corte dei Conti, Sezione Riunite in sede di controllo, n. 46/CONTR/11 del 29 agosto 2011, nel quale, fra l’altro, si legge che:

- “Il complesso tessuto normativo preso a riferimento nell’ambito della presente pronuncia deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 118, della Legge n. 220/2010. Esso prevede, per gli enti locali in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, una deroga al limite del 20 per cento, consentendo le assunzioni per turn over finalizzate all’esercizio delle funzioni di polizia locale, considerate fondamentali per il disposto dell’art. 21, comma 3, lett. b), della Legge n. 42/2009. A questa ipotesi vanno necessariamente aggiunte le fattispecie che trovano fondamento in situazioni comportanti interventi di somma urgenza e l’assicurazione di servizi infungibili ed essenziali, conformemente a quanto evidenziato nella precitata circolare n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010, redatta congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.”;
- “Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per Legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”;

Rilevato che, in base a tali pareri, per i Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, è possibile rendere flessibile la previsione normativa adeguandola alle proprie esigenze, con particolare riferimento a quelle di carattere non ricorrente, rimettendo alle fonti autonome la facoltà di adattamento della disciplina attraverso la potestà regolamentare, a condizione che ne vengano rispettati gli intenti di fondo e che essa si rilevi idonea a contenere la spesa per le assunzioni a tempo determinato;

Considerato, altresì, che:

- alla data odierna, risultano attivati n. 2 rapporti di lavoro a tempo determinato con le seguenti caratteristiche:
 - collaboratore amministrativo Area Demografica – categoria B3 – tempo parziale 18 ore settimanali – decorrenza 1° giugno 2012 – termine 31 maggio 2013 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno)
 - istruttore tecnico geometra Area Tecnica – categoria C1 – tempo pieno – decorrenza 9 luglio 2012 – termine 8 luglio 2013 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno)
- la struttura organizzativa del Comune di Introbio, anche a causa del risultato negativo dell’espletamento della procedura di mobilità esterna per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un collaboratore tecnico amministrativo, categoria B3, da assegnare, in via prevalente, all’Area tecnica e, in via parziale e secondaria, all’Area demografica, (riferimenti: propria deliberazione n. 56 del 21 giugno 2011 e determinazione del Responsabile del Servizio n. 12 del 27 settembre 2011), risulta sottodotata alla luce dei servizi istituzionali forniti e degli adempimenti obbligatori e essenziali;
- in particolare l’Area Tecnica risulta interamente priva di personale amministrativo e tecnico in modo stabile, mentre nell’Area Demografica è presente un solo dipendente con rapporto di lavoro part time;
- le attività svolte dal personale mancante (in particolare Area Tecnica) non possono essere in alcun modo eseguite con lavoro aggiuntivo di altri dipendenti comunali, il cui carico di lavoro è già sufficiente in considerazione delle incombenze dei rispettivi Uffici;

- la professionalità amministrativa e tecnica richiesta per il personale dell'Area Tecnica non è rinvenibile, in ogni caso, in capo ad altri dipendenti;
- sussistono seri rischi di accumulo di arretrati, e addirittura di blocco totale, nello svolgimento delle pratiche di alcuni Servizi comunali (in particolare Area tecnica), con gravi ripercussioni in termini di efficacia dell'azione amministrativa e di responsabilità per ritardi e disservizi;
- l'applicazione effettiva di quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148), così come modificato dall'art. 29, comma 11-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito in Legge 24 febbraio 2012, n. 14) in tema di gestione associata delle funzioni comunali, per il tramite dell'Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale, non risulta ancora compiutamente definita, sia in termini di servizi coinvolti e conseguente nuova organizzazione, sia in termini di tempistica;

Ritenuto rilevante individuare quali siano, all'interno dell'organizzazione comunale, i servizi da considerarsi essenziali ed infungibili in relazione ai bisogni della collettività;

Richiamati, a tale fine:

- la Legge 12 giugno 1990, n. 146 *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge”* e, in attuazione, l'*“Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – autonomie locali”*, il quale, all'art. 2, comma 1, prevede che *“Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all'art. 5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall'art. 1 e 2 della Legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:*
 - a) *stato civile e servizio elettorale;*
 - b) *igiene, sanità ed attività assistenziali;*
 - c) *attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;*
 - d) *produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;*
 - e) *raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;*
 - f) *trasporti;*
 - g) *servizi concernenti l'istruzione pubblica;*
 - h) *servizi del personale;*
 - i) *servizi culturali”;*
- il decreto del Ministero dell'Interno 28 maggio 1993 *“Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane”*, il quale, all'art. 1, prevede che: *“I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:*
 - servizi connessi agli organi istituzionali;*
 - servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;*
 - servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;*
 - servizi di anagrafe e di stato civile;*
 - servizio statistico;*
 - servizi connessi con la giustizia;*
 - servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;*
 - servizio della leva militare;*
 - servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;*
 - servizi di istruzione primaria e secondaria;*
 - servizi necroscopici e cimiteriali;*
 - servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;*
 - servizi di fognatura e di depurazione;*
 - servizi di nettezza urbana;*
 - servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.”;*

Sentiti i Responsabili dei Servizi in merito alla revisione della struttura organizzativa comunale e alle esigenze di copertura dei posti vacanti;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, prevedere il rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo in essere e in scadenza per un ulteriore anno, così come previsto dai relativi bandi selezione;

Dato atto che, in ogni caso, la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato o con altro rapporto di lavoro flessibile dovrà essere mantenuta nel limite massimo di quella sostenuta, a tale titolo, nel 2009;

Dato atto che, tenuto conto delle proroghe di cui sopra, i conteggi riepilogativi della spesa di personale sono i seguenti:

SPESA TOTALE PERSONALE		
	2012	2013 (previsione)
Spesa personale	€ 287.630,00.=	€ 268.758,00.=
Totale spese correnti	€ 1.179.994,00.=	€ 1.200.000,00.=
Incidenza spesa personale	24,38%	22,40%

SPESA PERSONALE ATEMPO DETERMINATO		
	2009	2013 (previsione)
Spesa personale	€ 79.429,47.=	€ 54.634,19.=

Precisato che la struttura organizzativa suddetta e il programma del fabbisogno del personale sono suscettibili di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e ad eventuali nuove esigenze dei Servizi;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Gianni Redaelli;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,

DELIBERA

1) di approvare integralmente le premesse della presente deliberazione;

2) di individuare, anche sulla base della normativa sopra richiamata, quali essenziali i seguenti servizi comunali:

servizi connessi agli organi istituzionali;
servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
servizi di anagrafe e di stato civile;
servizio statistico;
servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
servizio della leva militare;
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi di istruzione primaria e secondaria;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
servizi di fognatura e di depurazione;
servizi di nettezza urbana;
servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

3) di adattare, in via generale regolamentare, la disciplina vincolistica in materia di spesa per i rapporti di lavoro flessibili, adeguandola alle esigenze e all'organizzazione del Comune di Introbio, in particolare prevedendo che:

- a) per fare fronte alle assenze temporanee di personale, l'Ente si impegna a ricercare e porre in essere tutte le possibili misure organizzative, sia operando a livello di riorganizzazione del personale in servizio, sia individuando differenti modalità di svolgimento del servizio al quale è riconducibile la carenza momentanea;
- b) i limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato, da ultimo, dall'articolo 4 ter, comma 12, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, rapportati dalla norma a diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile, vanno considerati cumulativamente ai fini della determinazione del tetto di spesa di riferimento;
- c) il limite del 50% della spesa impegnata nel 2009 per il complesso delle tipologie di lavoro temporaneo può essere superato, in via eccezionale, oltre ai casi espressamente previsti dalla Legge, qualora il ricorso a qualsiasi forma di lavoro flessibile risulti indispensabile ad assicurare i servizi obbligatori per l'Ente, nell'ambito delle funzioni fondamentali;

- d) la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato o con altro rapporto di lavoro flessibile dovrà essere mantenuta, in ogni caso, nel limite massimo di quella sostenuta, a tale titolo, nel 2009;

4) di dare atto che la struttura organizzativa e la dotazione organica del Comune di Introbio alla data odierna sono le seguenti:

AREA 1 - AMMINISTRATIVA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	vacante
C	1 tempo pieno	coperto MAGNI BIANCAMARIA C1
AREA 2 - CONTABILE FINANZIARIA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto MAGNI MARINELLA D6
AREA 3 - DEMOGRAFICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	coperto RECCHIUTI MICHELA D2 part time 30 ore settimanali
AREA 4 - VIGILANZA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
=	=	=
AREA 5 -TECNICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
C	1 tempo pieno	vacante
B3	1 tempo pieno	coperto ARTUSI VALERIO B7
B3	1 tempo pieno	vacante

4) di dare atto che, alla data odierna, risultano vacanti i seguenti posti:

AREA 1 - AMMINISTRATIVA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
D1	1 tempo pieno	vacante
AREA 5 -TECNICA		
CATEGORIA	N. POSTI DOTAZIONE	SITUAZIONE
C	1 tempo pieno	vacante
B3	1 tempo pieno	vacante

5) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, al rinnovo dei seguenti contratti di lavoro temporaneo in essere e in scadenza per un ulteriore anno, così come previsto dai relativi bandi selezione:


- collaboratore amministrativo Area Demografica – categoria B3 – tempo parziale 18 ore settimanali – decorrenza 1° giugno 2012 – termine 31 maggio 2013 (rinnovo fino al 31 maggio 2014);
- istruttore tecnico geometra Area Tecnica – categoria C1 – tempo pieno – decorrenza 9 luglio 2012 – termine 8 luglio 2013 (rinnovo fino all'8 luglio 2014);

6) di precisare che il programma del fabbisogno del personale di cui al punto 5) è suscettibile di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e ad eventuali nuove esigenze dei Servizi;

7) di dare mandato al Responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

8) di trasmettere copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali.

Con successiva apposita votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti

DELIBERA

di approvare integralmente la suindicata proposta di deliberazione.

Altresì con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RUPANI FERNANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONGINI ANDREA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

INTROBIO: 12 giu 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONGINI ANDREA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

INTROBIO: 12 giu 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONGINI ANDREA